Calabria

L.R. 29/01/2018, n. 1 (Art. 11)

Istituzione del garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.

Pubblicata nel B.U. Calabria 29 gennaio 2018, n. 12.

(...)

Art. 11 Trattamento economico. In vigore dal 9 luglio 2021

- 1. Al Garante regionale spettano l'indennità di funzione, il rimborso spese e il trattamento di missione nella misura prevista per il difensore civico, dall'articolo 9, della legge regionale 16 gennaio 1985, n. 4 (Istituzione del difensore civico per la Regione Calabria).
- 2. Al Garante regionale spetta, in caso di missione per l'espletamento delle proprie funzioni anche nell'ambito del territorio regionale, il rimborso delle relative spese, autorizzate, di volta in volta, dal Presidente del Consiglio regionale, nei limiti dei fondi assegnati alla presente legge ai sensi dell'articolo 12 (4).

(4) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.R. 7 luglio 2021, n. 19, a decorrere dal 9 luglio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

(...)